

**Direzione:** AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

**Area:** STRUMENTI FINANZIARI E QUALITA'

## **DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)*

**N.** G01671 **del** 19/02/2024

**Proposta n.** 5126 **del** 07/02/2024

**Oggetto:**

Decreto Ministeriale 26 luglio 2017 n.57167 "Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»"- Comunicazione utilizzo dell'indicazione facoltativa per la categoria di prodotti aziendali: carni fresche e stagionate di suino, carni fresche di bovino, miele e uova - Azienda agricola Alta Montagna Bio s.s..

OGGETTO: Decreto Ministeriale 26 luglio 2017 n.57167 “Disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «Prodotto di Montagna»"- Comunicazione utilizzo dell’indicazione facoltativa per la categoria di prodotti aziendali: carni fresche e stagionate di suino, carni fresche di bovino, miele e uova - Azienda agricola Alta Montagna Bio s.s..

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE,  
CACCIA E PESCA, FORESTE

Su Proposta del dirigente dell’Area Strumenti Finanziari e Qualità;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 853 del 04.12.2023, con la quale è conferito al Dott. Roberto Aleandri l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G11696, del 30/09/2021, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Strumenti Finanziari e Qualità al Dott. Paolo Gramiccia;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;

**RICHIAMATI:**

-il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

- il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250 CEE della Commissione, la direttiva 90/496 CEE del Consiglio, la direttiva 1999/JO/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTO il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1 lettera a) che istituisce l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" e prevede che tale indicazione sia

utilizzata per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato in merito ai quali sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

VISTO il Decreto Ministeriale 28 luglio 2017 n. 57167 recante "Disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa del marchio di qualità "prodotto di montagna";

VISTO il Decreto Ministeriale "Linee guida sulla verifica di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale n.57167 del 28/07/2017 concernente disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" in merito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale"

VISTO il Decreto 29137 del 4 settembre 2018 "Istituzione del Logo identificativo per l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" in attuazione del Decreto Ministeriale 28 luglio 2017 n. 57167"

VISTA la comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 e del Decreto Ministeriale 28 luglio 2017 n. 57167, inviata dall'Azienda Alta Montagna Bio s.s. e acquisita al Protocollo Regione Lazio con n.59066 del 16.01.2024 per le categorie di prodotto: carni fresche e stagionate di suino, carni fresche di bovino, miele e uova;

PRESO ATTO della conformità della documentazione inviata dall'Azienda Alta Montagna Bio s.s. ai requisiti previsti dal su citato D.M. n. 57167/2017;

CONSIDERATO che la sede produttiva dell'Azienda Alta Montagna Bio s.s., CUAA 01032290577 è situata ad Accumoli (RI), individuato Comune montano ai sensi dell'art. 3 della direttiva 75/268/CEE;

CONSIDERATO che la trasformazione è effettuata presso la stessa sede produttiva dell'Azienda Alta Montagna Bio s.s., nel Comune di Accumoli (RI), individuato Comune montano ai sensi dell'art. 3 della direttiva 75/268/CEE;

DATO ATTO che l'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste dal Decreto Ministeriale n. 57167/2017.

DATO ATTO che l'azienda richiedente è tenuta ad adempiere alle prescrizioni previste dal Decreto Ministeriale n. 57167/2017 e a consentire al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, alla regione e agli altri Organi di controllo ufficiali l'effettuazione dei controlli tesi a verificare il rispetto delle disposizioni che consentono di utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, al regolamento delegato (UE) n. 665/2014 ed al decreto n. 57167/2017;

RITENUTO di dover prendere atto della comunicazione, acquisita al protocollo con n. 59066 del 16/01/2024, inoltrata dall'Azienda Alta Montagna Bio s.s. e finalizzata all'utilizzo dell'indicazione facoltativa "Prodotto di Montagna" per la categoria di prodotti: carni fresche e stagionate di suino, carni fresche di bovino, miele e uova;

RITENUTO di dover aggiornare contestualmente l'Allegato 2 del D.M. n. 57167/2017, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, con i prodotti: carni fresche e stagionate di suino, carni fresche di bovino, miele e uova dell'Azienda Alta Montagna Bio s.s.;

RITENUTO di dover trasmettere al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - PQAI IV l'allegato 2 del D.M. n. 57167/2017 aggiornato.

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

- di prendere atto della comunicazione, acquisita al protocollo regionale con n. 59066 del 16/01/2024, inoltrata dall'Azienda Alta Montagna Bio s.s. finalizzata all'utilizzo dell'indicazione facoltativa "Prodotto di Montagna" per la categoria di prodotti: carni fresche e stagionate di suino, carni fresche di bovino, miele e uova;
- di aggiornare l'Allegato 2 del D.M. n. 57167/2017, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, con i prodotti: carni fresche e stagionate di suino, carni fresche di bovino, miele e uova dell'Azienda Alta Montagna Bio s.s.
- di trasmettere al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - PQAI IV l'allegato 2 del D.M. n. 57167/2017 aggiornato.

Non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**Il Direttore**

Dott. Roberto Aleandri